



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica – Rimini-

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Direttore: Dott. Luca Benedetto Baroni

IL DIRETTORE

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 22 febbraio 2021, N. 3077 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi
- Vista la Determina 13959 dell'11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- Vista la Determina n. 16438 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinari ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Vista la Legge 241/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il provvedimento dirigenziale prot.O801142212719/P del 03/07/2023
- Visti i rapporti di prova 2402258 e 2402262 del 05/4/2024, rilasciati dal laboratorio Centro Ricerche Marine di Cesenatico, dai quale risultava che i MBV (*Mytilus Galloprovincialis*) prelevati in data 03/04/2024 presso l'area di monitoraggio denominata RICA 3 sono risultati non conformi per presenza di Biotossine algali (acido Okadaico) oltre al limite consentito dalla Legge

DISPONE

Il divieto alla raccolta e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (mitili) da destinare al consumo umano diretto provenienti dall'area classificata avente codice RICA 3, al cui interno afferisce la seguente impresa:

➤ **Soc. Coop ALLEVAMENTI IN ACQUE MARINE, codice aziendale 002RN029, o la destinazione dei MBV alla sola industria di trasformazione, presso uno stabilimento riconosciuto.**

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento interverrà a seguito del ripristino delle condizioni di idoneità igienico sanitaria previste dalla normativa vigente.

Per
IL DIRETTORE